



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Settembre 2011

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Stefano Ranucci

Roma, 30 ottobre 2011

Indice

LEGISLAZIONE

3

IL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N. 149 MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI RELATIVI A REGIONI, PROVINCE E COMUNI

3

I meccanismi sanzionatori

4

Obbligo di redazione della Relazione di fine mandato

4

Indicatori di regolarità nella gestione amministrativo-contabile

6

Responsabilità politica del Presidente della Provincia e del Sindaco

6

Modifiche al Patto di stabilità interno per Comuni e Province

8

I meccanismi premiali

9

Partecipazione delle Province all'attività di contrasto all'evasione fiscale

9

Programmi comuni tra Governo ed enti territoriali per il contrasto dell'evasione

10

Disposizioni finali

11

Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali

11

Interventi a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti locali

11

LEGISLAZIONE

Il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni

Con la pubblicazione del *Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149* che disciplina i meccanismi sanzionatori e premiali di Regioni, Province e Comuni, si completa l'iter legislativo di attuazione del Federalismo Fiscale di cui alla Legge delega n. 42 del 2009.

Il Decreto n. 149 del 2011 (Decreto “ premi e sanzioni”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2011* è in vigore dallo scorso 5 ottobre e prevede una serie di meccanismi finalizzati ad incrementare il livello di responsabilizzazione degli amministratori locali nella gestione delle risorse finanziarie attraverso l'introduzione di logiche e strumenti in grado di premiare i comportamenti virtuosi e di sanzionare quegli amministratori poco attenti al rispetto degli equilibri finanziari degli enti locali.

Il Decreto si sviluppa in tre sezioni per complessivi 16 articoli di cui:

- il Capo I definisce il sistema sanzionatorio per le Regioni (artt. da 1 a 3 e artt. 5 e 7), per le Province e per i Comuni (artt. da 4 a 7);
- il Capo II definisce i meccanismi premiali per le Regioni (artt. 9 e 12), per le Province (artt. 8, 10, 11 e 12) e per i Comuni (artt. 8 e 12);
- il Capo III contiene le disposizioni finali riguardanti le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 13) la definizione della responsabilità politica dei Ministri (art. 14), il riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali (art. 15) e gli interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali (art. 16).

Tra le principali novità del Decreto “premi e sanzioni” di sicuro interesse sono le disposizioni relative ai meccanismi sanzionatori che introducono, nell'ordinamento degli enti locali, l'istituto della responsabilità politica degli amministratori locali in relazione al mancato rispetto degli equilibri finanziari degli enti amministrati. Tale responsabilità è fatta valere mediante il cosiddetto “fallimento politico” dell'amministratore ovvero prevedendo in caso di dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente la decadenza dalle cariche politiche e l'ineleggibilità degli amministratori che con la propria “*malagestio*” hanno determinato il dissesto.

Per quanto attiene ai meccanismi premiali, nel Decreto sono previste le seguenti misure:

- modifica della disciplina del Patto di Stabilità Interno delle Regioni;

- riconoscimento di quote di gettito derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale per le Regioni e le Province;
- sviluppo di programmi pluriennali sottoscritti dagli enti territoriali e dal Governo finalizzati a contrastare l'evasione fiscale e a far convergere la capacità fiscale effettiva di ciascun territorio verso quella potenziale.

Sempre con riferimento alle disposizioni relative agli enti locali il Decreto prevede la semplificazione, mediante l'unificazione dei termini, delle comunicazioni e trasmissioni di dati alle amministrazioni centrali dello Stato. È disposta, inoltre, l'istituzione di un tavolo tecnico tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e rappresentanti degli enti territoriali (Regioni, Comuni e Province) finalizzato a formulare proposte operative per il miglioramento della gestione di tesoreria negli enti territoriali.

Nei successivi paragrafi sono illustrate in dettaglio le disposizioni del Decreto premi e sanzioni che si indirizzano a Comuni e Province.

I meccanismi sanzionatori

Obbligo di redazione della Relazione di fine mandato

L'art. 4 del Decreto premi e sanzioni dispone l'obbligo di redazione di una Relazione di fine mandato per le Province ed i Comuni. Tale Relazione ha l'obiettivo di aumentare il livello di trasparenza nei confronti dei cittadini connesso alle decisioni di entrata e di spesa assunte dagli organi di governo degli enti locali.

La Relazione di fine mandato illustra le principali attività di natura normativa ed amministrativa che sono state svolte dall'ente durante il mandato del Presidente della Provincia o del Sindaco. Il contenuto della Relazione è disciplinato puntualmente dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto che prevede la descrizione dei seguenti aspetti:

- a) sistema dei controlli interni ed esiti di tali controlli;
- b) eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei conti;
- c) azioni intraprese dall'ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato di attuazione del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e delle società controllate (o sui quali è esercitata una influenza dominante) dal Comune o dalla Provincia, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e lo stato di attuazione del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei

servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento quelle realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento complessivo della Provincia o del Comune. La Relazione di fine mandato è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco entro novanta giorni dal termine del proprio mandato ed è sottoposta alla certificazione dell'organo di revisione dell'ente locale. Entro i dieci giorni successivi alla sottoscrizione, la Relazione certificata è trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale composto dai rappresentanti ministeriali e dai rappresentanti degli enti locali ed istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il Tavolo tecnico interistituzionale ha il compito di verificare la conformità di quanto esposto nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con i dati contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196¹.

Entro venti giorni dal ricevimento della Relazione, il Tavolo tecnico interistituzionale invia un apposito rapporto al Presidente della Provincia o al Sindaco che deve essere pubblicato, assieme alla Relazione di fine mandato, sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno successivo al ricevimento.

La Relazione di fine mandato e il rapporto del Tavolo tecnico interistituzionale sono inoltre inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della Relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e il Tavolo tecnico interistituzionale è tenuto ad inviare al Presidente della provincia o al Sindaco il proprio rapporto entro quindici giorni dal ricevimento della Relazione.

La redazione e pubblicazione della Relazione di fine mandato rappresentano degli obblighi per il Presidente della Provincia o per il Sindaco, sebbene in caso di mancato adempimento di tali obblighi è previsto esclusivamente che nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente ne sia data notizia, motivandone le ragioni.

Il comma 5 del art. 4 stabilisce, inoltre, che con un successivo atto di natura regolamentare adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Con-

¹ Nella banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti locali sono tenuti ad inserire i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le altre informazioni necessarie a dare attuazione al federalismo fiscale.

ferenza Stato - Città ed autonomie locali adottò uno schema tipo per la redazione della Relazione di fine mandato ed uno schema semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Indicatori di regolarità nella gestione amministrativo-contabile

Con le disposizioni contenute all'art. 5 del Decreto è previsto un inasprimento dei controlli sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Ragioneria generale dello Stato. Qualora la Ragioneria rilevi, anche mediante i dati del Siope, una situazione di squilibrio finanziario dell'ente, può attivare delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile. Le modalità di attuazione di tali verifiche saranno decise con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata, prevedono adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli enti sottoposti alle verifiche.

La rilevazione della condizione di squilibrio finanziario è rilevata dalla Ragioneria generale dello Stato in base ai seguenti indicatori espressamente previsti dall'art. 5 del Decreto:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi.

Responsabilità politica del Presidente della Provincia e del Sindaco

Come ricordato il Decreto premi e sanzioni introduce nell'ordinamento degli enti locali un profilo di responsabilità politica per gli amministratori che hanno causato, o contribuito a causare il dissesto finanziario degli enti locali amministrati, disponendo quale sanzione, l'esclusione dalla possibilità di ricoprire incarichi politici e amministrativi negli enti pubblici per un periodo di dieci anni.

All'art. 6 del Decreto, infatti, è prevista la modifica della disciplina degli enti locali in dissesto finanziario prevista agli artt. 244 e successivi del TUEL.

Nello specifico, l'art. 6 del Decreto modifica il comma 5 dell'art. 248 del TUEL prevedendo che, fermo restando la responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, gli amministratori locali che la Corte ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario dell'ente, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, in-

carichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, qualora la Corte accerti che lo stato di dissesto dell'ente è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

Inoltre, i Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili di aver determinato lo stato di dissesto non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle assemblee e dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo e non possono altresì ricoprire, per il medesimo periodo, la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Il modificato comma 5 dell'art. 248 del TUEL stabilisce delle sanzioni anche per i componenti dell'organo di revisione degli enti locali per i quali è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

Qualora, infatti, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del Collegio dei revisori, ovvero la ritardata o mancata comunicazione di informazioni, i componenti del Collegio dei revisori, riconosciuti responsabili dai magistrati contabili, non possono essere nominati nel Collegio dei revisori di enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili, per un periodo massimo di dieci anni, in funzione della gravità del comportamento accertato e sanzionato. A tal fine, la Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per le valutazioni inerenti l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Al comma 2 dell'art. 6 del Decreto è stabilita un'ulteriore modalità per il riconoscimento dello stato di dissesto di un ente locale subordinata alla presenza di condizioni di squilibrio finanziario dell'ente ed i rimedi da porre al perdurare delle inadempienze degli amministratori. In base al comma 2 dell'art.6 nell'ipotesi in cui:

- a) dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano: comportamenti degli amministratori degli enti locali difformi dalla sana gestione finanziaria; violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata; irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario;
- b) l'ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive;

la competente sezione regionale della Corte dei conti, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il Prefetto, dopo aver accertato il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale e la sussistenza delle condizioni di dissesto finanziario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto dell'ente. Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e avvia la procedura di scioglimento del Consiglio.

Modifiche al Patto di stabilità interno per Comuni e Province

L'art. 7 del Decreto modifica la disciplina del Patto di stabilità interno per le Regioni e gli enti locali disponendo ulteriori sanzioni per quegli enti che dovessero essere inadempienti al Patto a partire dagli obiettivi fissati per l'anno 2010.

In base al comma 2 dell'art. 7 per i Comuni e le Province che non rispettano il Patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è disposta:

- a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; inoltre, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario, infatti, non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Inoltre, è vietata la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione;

e) l'obbligo di rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

I meccanismi premiali

Assieme ai meccanismi sanzionatori illustrati nei paragrafi precedenti nel Decreto n. 149 del 2011 sono previste misure cosiddette premiali, riconducibili all'attività di contrasto all'evasione fiscale e al riconoscimento di quote di gettito derivanti dagli importi accertati grazie alla partecipazione degli enti territoriali. Tali misure sono indirizzate esclusivamente a Regioni e Province essendo già disciplinata con precedenti provvedimenti la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento².

Partecipazione delle Province all'attività di contrasto all'evasione fiscale

L'art. 10 del Decreto stabilisce le modalità di partecipazione delle Province all'attività di contrasto all'evasione fiscale riconoscendo a quegli enti che hanno partecipato all'accertamento fiscale una quota pari al 50% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo.

In base ad uno schema operativo già utilizzato per i Comuni, anche le Province potranno effettuare segnalazioni alle competenti strutture dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, fornendo quegli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti e per la determinazione dei maggiori imponibili fiscali.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, saranno individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, i tributi su cui calcolare la quota del 50% spettante alle Province che hanno contribuito all'accertamento e le modalità di attribuzione dei gettiti derivanti. Nel medesimo termine di novanta giorni dall'emanazione del Decreto, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento stabilirà le modalità tecniche di accesso alle banche dati e sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti residenti.

Il comma 3 dell'art. 10 precisa inoltre, che per le attività di supporto all'esercizio della funzione di accesso alle banche dati e di segnalazione all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, le Province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle Province

² Si vedano il Decreto legislativo n. 78 del 2010; il Decreto legislativo n. 23 del 2011 e il Decreto legislativo n. 138 del 2011 come convertiti dalle rispettive Leggi di conversione.

stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali che sono dunque tenute a garantire alle Province l'accesso alle banche dati utilizzate.

Nell'ambito dei meccanismi premiali previsti dal Decreto in esame è stabilito all'art. 11 che le Province possono definire con l'Agenzia delle Entrate i criteri generali per la gestione organica dei tributi provinciali e delle compartecipazioni ai tributi erariali alle stesse riconosciuti.

Inoltre, le Province possono stipulare delle convenzioni con l'Agenzia delle Entrate finalizzate a instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati.

Il comma 3 dell'art. 11, dispone infine che, nel rispetto della propria autonomia organizzativa le Province possono definire con specifica convenzione sottoscritta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze le modalità gestionali ed operative di ripartizione dei gettiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

Programmi comuni tra Governo ed enti territoriali per il contrasto dell'evasione

Un ulteriore provvedimento finalizzato ad accrescere il coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di pianificazione dei flussi finanziari di natura fiscale e nell'attività di contrasto all'evasione è contenuto all'art.12 del Decreto. Tale articolo prevede, al comma 1, che il Governo, le Regioni, le Province e i Comuni sottoscrivano annualmente, un accordo per stabilire le modalità di ricognizione della capacità fiscale effettiva e potenziale di ciascun territorio, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istat.

Con il medesimo accordo sono definiti:

- a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
- b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma annuale di contrasto all'evasione fiscale;
- c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui al punto precedente.

Il comma 3 dell'art. 12 stabilisce, infine, che nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra il Governo e gli enti territoriali entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto, le misure relative alle modalità di ricognizione della capacità fiscale effettiva e potenziale e il programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale siano fissati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Disposizioni finali

Con le disposizioni finali contenute nel terzo Capo del Decreto, sono stabilite delle misure finalizzate a migliorare la qualità dei flussi informativi che gli enti territoriali sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione Centrale e sono previsti nuovi strumenti in grado di migliorare la gestione della tesoreria degli enti territoriali anche mediante la stipula di convenzione con gli istituti di credito.

Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali

L'art. 15 del Decreto, con lo scopo di garantire il maggior coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche e di semplificare il contenuto degli adempimenti degli enti locali, dispone il riordino dell'attuale disciplina relativa alle comunicazioni e trasmissioni di dati nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.

La richiamata disposizione stabilisce infatti che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provveda al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di Comuni, Province e Città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati; ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.

Interventi a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti locali

Nell'ultimo articolo (art. 16) del Decreto premi e sanzioni sono previsti specifici interventi nel settore creditizio finalizzati a realizzare un miglioramento nella dinamica di gestione della tesoreria degli enti territoriali così da poter garantire un più puntuale rispetto dei termini di pagamento dei propri creditori.

Il comma 1 dell'art. 16 istituisce, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, un tavolo tecnico tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, i rappresentanti delle Regioni, delle Province (UPI), dei Comuni (ANCI) e dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

Il lavoro del Tavolo tecnico è finalizzato alla predisposizione di uno schema di convenzione tra enti territoriali e istituti di credito che consenta di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;
- b) valutare forme di compensazione all'interno del Patto di stabilità a livello regionale, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali;
- c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni;

e) definire i casi in cui la stipula, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del Patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.